

IVA

Aliquote compensative per bovini e suini nella dichiarazione Iva 2024

di **Luigi Scappini**

OneDay Master

Allevamento di animali

Scopri di più

Tra le **novità** della **dichiarazione Iva** per l'anno 2023, si segnala l'**introduzione**, nei quadri VE e VF, della **percentuale di compensazione** del **7%** relativa alle **cessioni di bovini**, derivante dalla collegata **soppressione della precedente percentuale del 9,5%**.

Come noto, per il **settore agricolo**, il Legislatore comunitario concede, ai singoli Stati membri, la possibilità di prevedere un **regime speciale**, dedicato ai produttori agricoli, in cui le regole ordinarie previste per la detrazione dell'Iva vengono "**sostituite**" da un sistema di **detrazione forfettizzato** che ruota intorno alle c.d. aliquote compensative.

Ai sensi dell'**articolo 298, Direttiva 2006/112/CE**, tali **percentuali** forfettarie di compensazione devono essere **determinate** in ragione dei **dati macroeconomici** relativi ai soli **agricoltori forfettari** degli **ultimi 3 anni** e, comunque, come previsto dal successivo articolo 299, Direttiva 2006/112/CE, **non** possono avere l'**effetto** di procurare al complesso degli agricoltori forfettari **rimborsi superiori** agli **oneri** dell'Iva a **monte**.

Il regime è stato recepito dall'Italia negli [articoli 34](#) e [34-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Per quanto riguarda le **cessioni di beni**, l'applicazione del **regime speciale** comporta, in sede di determinazione dell'Iva a credito detraibile, la "**neutralizzazione**" dell'Iva realmente assolta in sede di **acquisto di beni e di prestazioni di servizi** e l'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni attive, delle **percentuali di compensazione stabilite**, per gruppi di prodotti.

È indubbio che esso rappresenta uno **strumento** in mano al Legislatore **idoneo** ad **aiutare** determinati comparti, essendo di tutta evidenza che il regime sarà, almeno in prima battuta, maggiormente attrattivo quanto minore è la forcella tra:

- **aliquota edittale** a cui vengono ceduti i beni e;
- le **percentuali forfettarie compensative**.

A tal fine, ad esempio, l'[articolo 68, D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) aveva **stabilito**, in ragione della congiuntura economica negativa venutasi a creare in forza della pandemia da Covid-19, che *“le **percentuali** di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle **cessioni** di **animali vivi** della specie **bovina** e **suina** sono fissate ambedue nella misura del **9,5%**”*, salvo poi, procedere a una **riduzione drastica**, a decorrere **dal 2023**, stabilendo nella misura del **7%** l'aliquota compensativa.

Per effetto di tale previsione, il rigo VE4, presenta l'introduzione dell'aliquota del 7% e la conseguente eliminazione della **precedente percentuale di compensativa del 9,5%**.

La **riduzione** della **percentuale** compensativa potrebbe aver **indotto** gli allevatori di bovini e suini a una **valutazione di convenienza**; infatti, se è vero che il **regime speciale Iva rappresenta**, al rispetto dei requisiti previsti dal comma 1, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), ovverosia essere produttori agricoli e cedere prodotti rientranti nella prima parte della Tabella A allegata al decreto, **il regime naturale**, è altresì prevista, al comma 11, la possibilità di poter **procedere al “cambio” di regime** passando a quello **ordinario o viceversa**.

Il **“cambio”**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 3, D.P.R. 442/1997](#), **vincola** almeno per un **triennio**, trascorso il quale l'**opzione** resta valida per ciascun **anno successivo**, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

A tal fine, l'**opzione** che viene esercitata attraverso un **comportamento concludente** in sede di prima liquidazione utile, deve comunque essere **comunicazione** nella **prima dichiarazione Iva** disponibile; il **mancato adempimento** formale comporta, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 11, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 471/1997](#), la comminazione di una **sanzione** da **250 a 2.000 euro**.

Non deve, tuttavia, essere dimenticato, in sede di **valutazione della convenienza o meno** a rimanere nel regime speciale *“disegnato”* dall'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), che, ai sensi dall'[articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), è prevista la **rettifica della detrazione** attraverso la predisposizione di un inventario, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al cambio, che **non ha valore fiscale**, ma con il quale sarà possibile **“regolarizzare” l'eventuale Iva a debito o a credito** che si viene a determinare. Oggetto di rettifica sono le **giacenze dei prodotti agricoli invenduti**, le scorte di materie prime e i frutti pendenti. A questi si aggiungono anche i **beni ammortizzabili** oggetto di un monitoraggio quinquennale che **diviene decennale** nel caso degli immobili.